



Città di Roncade

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 29 DEL 17/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA STRADALE A SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BELVEDERE A RONCADE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PROGRESSIVA KILOMETRICA 13+375 E 13+680 CIRCA, DAL 20 APRILE 2026 AL 31 LUGLIO 2026, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE DA VIA BELVEDERE A VIA TRENTO-TRIESTE CUP: G51B24000310004 - CIG: B9B622369A.

Servizio Polizia Locale

Il Responsabile

Vista l'istanza prot. gen. n. 5564 del 16 marzo 2026;

Considerata la richiesta da parte della ditta Romano Dino s.r.l., intesa ad ottenere il provvedimento per l'istituzione di un senso unico alternato, mediante l'utilizzo esclusivo di apposito personale denominato "movieri", lungo la S.P. 64 Zermanesa, nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 13+375 e 13+680 circa, al fine di poter eseguire i lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale da via Belvedere a via Trento-Trieste CUP: G51B24000310004 – CIG: B9B622369A;

Preso atto che i lavori di cui sopra saranno eseguiti nel periodo compreso tra lunedì 20 aprile 2026 e venerdì 31 luglio 2026 e comunque fino al termine dei lavori, esclusi sabati e festivi in un orario di massima compreso tra le ore 08.15 e le ore 18.30;

Visti gli artt. 5, 7, 20 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e quanto stabilito dagli artt. 30 al 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, oltre a quanto stabilito dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo" che fissa nuove disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro su strade;

Visto il nullaosta all'esecuzione dei lavori rilasciato dalla Provincia di Treviso in data 17 aprile 2026 con prot. n. 22493;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 18 giugno 2025 ad oggetto "lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale da via Belvedere a via Trento-Trieste";

Vista altresì la Determinazione n. 74 del 11 febbraio 2026 da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Roncade;



Città di Roncade

Provincia di Treviso

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il nuovo codice della strada approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 295;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della strada D.P.R. 1612/1992 n. 495;

ORDINA

Per quanto sopra esposto l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Dalle ore 08.15 alle ore 18.30 nel periodo compreso tra lunedì 20 aprile 2026 e venerdì 31 luglio 2026, esclusi sabati e festivi, la circolazione veicolare lungo la S.P. 64 Zermanesa nel tratto compreso tra la progressiva chilometrica 13+375 e 13+680 circa, potrà svolgersi a senso unico alternato mediante l'impiego esclusivo di personale ausiliario appositamente preposto detto "movieri", al fine di consentire alla ditta Romano Dino s.r.l. l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale da via Belvedere a via Trento-Trieste CUP: G51B24000310004 – CIG: B9B622369A. L'istituzione del limite massimo di velocità a 30 km/h nell'area interessata dai lavori.

L'azionamento dell'impianto semaforico, ubicato all'intersezione tra via Belvedere e via Trento-Trieste, in modalità lampeggiante durante l'esecuzione dei lavori per un tratto di 100 metri dalla suddetta intersezione.

La viabilità lungo il tratto di strada interessato dai lavori dovrà essere regolamentata con l'utilizzo esclusivo di apposito personale denominato "movieri" in modo da rendere sempre scorrevole il flusso veicolare.

La segnaletica che segnala e regola il senso unico alternato, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori.

La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di predisporre la segnaletica stradale di cantiere come codificato dalle tav. n. 65 (in caso di movieri) e n. 66 (in caso di semafori) del D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico Segnaletica Temporanea".

Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere.

I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, non devono essere presenti cantieri su entrambi i lati della strada.

Dovrà essere assicurato da parte dell'impresa il perfetto ripristino della sede stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nelle zone interessate dai lavori.

Resta salva ogni azione da parte del Comune di Roncade per eventuali danni che si dovessero verificare corso dei suddetti lavori, resta ferma la totale responsabilità della ditta esecutrice per eventuali danni causati a terzi o a cose.



Città di Roncade

Provincia di Treviso

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034 del 06 dicembre 1971) o, alternativamente, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Il Responsabile

CITTADIN MICHELE

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)